

# CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX<sup>a</sup> LEGISLATURA - I<sup>a</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLA GIUSTIZIA

10.

### RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MARTEDÌ 14 MAGGIO 1940-XVIII.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FARINACCI**

#### INDICE

	<i>Pag.</i>
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
Norme relative all'esecuzione delle forniture per esigenze militari . . . . .	67
<b>Domande di autorizzazione a procedere in giudizio</b> . . . . .	68

#### La riunione comincia alle 16.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i camerati Amaduzzi, Baccari, Balletti, Campagnoli, Foraboschi, Livoti, Orlandi Biagio, Pace Nicola, Panepinto, Piccinato, Picone, Scardia e Ventrella.

Constata che la Commissione è in numero legale.

FERME, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

#### Discussione del disegno di legge: Norme relative all'esecuzione delle forniture per esigenze militari. (802)

DE MARSICO, *Relatore*, ricorda come l'articolo 1226 del Codice civile stabilisca che « il debitore non è tenuto a verun risarcimento di danni quando, in conseguenza di una forza

maggiore o di un caso fortuito, fu impedito di dare o di fare ciò a cui si era obbligato od ha fatto ciò che gli era vietato ».

Con il disegno di legge presentato all'approvazione della Commissione, si estende, in considerazione dell'attuale situazione, l'esenzione prevista nell'articolo suddetto a quei fornitori che, essendo già vincolati da precedenti contratti, ricevano ordinativi dalle competenti autorità militari e debbano, per conseguenza, posporre quelli per esigenze civili precedentemente ricevuti.

Viene posta però la condizione che le autorità militari abbiano richiesto che la prestazione sia eseguita con precedenza.

Come misura di cautela, l'articolo dispone che quando le forniture posposte siano state ordinate da altre Amministrazioni dello Stato, queste possono infliggere le penalità a termini di legge o di contratto, quando l'entità degli ordinativi militari in rapporto all'efficienza dell'azienda fornitrice, non giustifichi l'indempimento o il maggior ritardo verificatosi nei confronti delle Amministrazioni stesse.

È evidente il carattere eccezionale del disegno di legge proposto, che tende ad accelerare al massimo le possibilità delle forniture militari. Questo carattere è soprattutto inciso nell'ultima parte della disposizione, la quale prevede che la legge proposta cesserà di avere effetto decorsi due anni dalla data della sua pubblicazione.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Dati i fini cui il disegno di legge mira, non dubita che esso avrà l'approvazione della Commissione.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico del disegno di legge, che è approvato.

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

**Domande  
di autorizzazione a procedere in giudizio.**

PRESIDENTE riferisce sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il Consigliere nazionale Romano Attilio, per il reato di cui all'articolo 589 del Codice penale.

Vagliate le circostanze dei fatti, propone che venga negata la richiesta autorizzazione. Mette a partito tale proposta.

(*E approvata*).

Riferisce inoltre sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il Consigliere nazionale Fanelli Attilio per il reato di cui agli articoli 594 e 612 del Codice penale.

Vagliate le circostanze dei fatti, propone che venga negata la richiesta autorizzazione. Mette a partito tale proposta.

(*E approvata*).

**La riunione termina alle 16.30.**

**ALLEGATO**

**TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO**

**Norme relative all'esecuzione delle forniture per esigenze militari. (802)**

ARTICOLO UNICO.

A tutti gli effetti dell'articolo 1226 del Codice civile si considera dovuta a forza maggiore l'impossibilità o la grave difficoltà in cui il debitore si trovi di adempiere la prestazione per effetto di ordinativi ricevuti dalle competenti autorità per esigenze militari, qualora le stesse autorità abbiano richiesto che siano eseguiti con precedenza.

Resta salva la facoltà di applicare, da parte delle altre Amministrazioni dello Stato, le penalità a termini di legge o di contratto, quando l'entità degli ordinativi militari, in rapporto all'efficienza dell'azienda fornitrice, non giustifichi l'inadempimento o il maggior ritardo verificatosi nei confronti delle Amministrazioni stesse.

La presente legge, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione, cesserà di avere effetto decorsi due anni da tale data.

